



PROTEZIONE CIVILE
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
 Dipartimento della Protezione Civile



CONSIGLIO
 DELL'ORDINE NAZIONALE
 DEI DOTTORI AGRONOMI
 E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

PROTOCOLLO D'INTESA

tra la

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento della Protezione Civile

ed il

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

Il Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Ulpiano 11, di seguito indicato come Dipartimento, rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Angelo Borrelli

e

il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, di seguito indicato come CONAF, con sede in Roma, via Po 22, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sabrina Diamanti, dottore forestale, all'uopo domiciliato presso la sede legale.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n.1 recante "Codice della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 7 gennaio 1976, n. 3 concernente l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 152 "modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n.3 e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011 n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n.148;

VISTO il Regolamento CONAF n°3/2013, regolamento per la formazione professionale continua approvato dal CONAF con delibera n. 308 del 23 ottobre 2013 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 22 del 30 novembre 2013;

VISTO il Codice deontologico dei dottori agronomi e dei dottori forestali approvato dal CONAF con delibera n.185 del 13 giugno 2013 e pubblicato nel portale ufficiale CONAF in data 27 giugno 2013;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREMESSO CHE:

l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n.1 del 2018, secondo il quale *“Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo”*;

l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.1 del 2018 stabilisce che *“sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”*;

il Servizio nazionale della Protezione civile è fondato sui principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e si articola sul territorio italiano nei livelli nazionale, regionale e locale;

l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 prevede che *“le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici”*;

gli Ordini, i Collegi Professionali, i rispettivi Consigli nazionali, quali soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 comma 2, possono concorrere alle attività di protezione civile anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

la rappresentanza istituzionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali si articola sul territorio italiano nel livello nazionale, attraverso il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (CONAF), e viene esercitata con il supporto e la collaborazione delle rispettive strutture organizzative a livello regionale e provinciale;

il CONAF ha già siglato un protocollo d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile in data 23 gennaio 2014 finalizzato ad incentivare forme di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di comune interesse nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, in relazione alle competenze e peculiarità delle attività svolte dai professionisti in argomento;

l'obiettivo del presente protocollo d'intesa è quello di alimentare, nel rispetto del decreto legislativo n.1 del 2018, un efficiente rapporto di collaborazione del CONAF e dei suoi 12 dipartimenti con il Dipartimento della Protezione Civile, sia in emergenza sia in ordinario, mettendo in campo professionalità qualificate e costantemente aggiornate;

si ravvisa la necessità di coordinare ai diversi livelli istituzionali e di supporto, le attività di Protezione civile e quelle alle quali sono preposti Dottori Agronomi e Dottori Forestali;



PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

CONSIDERATO CHE:

è intendimento del Dipartimento della Protezione Civile e dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, rappresentati dal CONAF, promuovere rapporti di reciproca collaborazione per approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, con particolare riferimento a tutti gli aspetti di competenza relativi alle fasi di previsione e prevenzione, di gestione e superamento delle emergenze, garantendo una funzione di coordinamento affinché tutte le iniziative, individuali e associative, si svolgano nella maniera più qualificata e coordinata possibile;

il Dipartimento della Protezione Civile è interessato, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, a sviluppare tale qualificata collaborazione con il CONAF, con l'obiettivo di:

- accrescere la cultura di protezione civile anche attraverso la promozione e l'organizzazione congiunta di convegni, corsi di formazione e iniziative informative ed editoriali;
- approfondire le conoscenze del mondo rurale a seconda delle aree geografiche e sociali del Paese, anche allo scopo di individuare le più idonee soluzioni da porre in essere in situazioni di emergenza quali il reperimento di strutture di ricovero per animali e di stoccaggio di approvvigionamenti;
- supportare le attività di formazione per Dottori Agronomi e Dottori Forestali che possano essere rapidamente disponibili in caso di emergenza per lo svolgimento di specifiche attività, nel rispetto delle proprie competenze professionali;

il CONAF è l'organo di governo nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali e che lo stesso è strutturato in 81 Ordini Provinciali, 3 Ordini Regionali e 18 Federazioni Regionali, con circa 20.000 iscritti; esso, ai sensi degli articoli 22 e 26 della legge n.3 del 1976 ha funzioni di rappresentanza, coordinamento e promozione della Categoria; inoltre, esso è strutturato in 12 dipartimenti, tra i quali il dipartimento "Sicurezza prevenzione e gestione delle emergenze e degli effetti dei cambiamenti climatici" che annovera tra le sue attività la costituzione di una rete di supporto alla protezione civile;

il CONAF, al fine di poter fornire il proprio contributo nell'ambito delle attività di protezione civile, ritiene necessario:

- sviluppare una rete nazionale di monitoraggio e prevenzione del rischio in ambito territoriale di supporto al Dipartimento attraverso gli Ordini territoriali e le Federazioni Regionali, conseguentemente con gli iscritti;
- attivare la costituzione, presso gli ordini e le federazioni territoriali afferenti al CONAF, di appositi elenchi di professionisti disponibili a partecipare alle attività in emergenza e post-emergenza, garantendone la disponibilità operativa in particolar modo durante le campagne di sopralluoghi di contesti interessati da eventi calamitosi e/o antropici;
- migliorare l'informazione e la comunicazione delle attività di prevenzione e gestione dei rischi ambientali presso gli iscritti;

150



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

- collaborare con il Dipartimento per l'approfondimento di tematiche di comune interesse in materia di protezione civile con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la previsione e prevenzione, gli interventi in emergenza e le attività post-evento;
- instaurare un rapporto organico di collaborazione con il Dipartimento per l'organizzazione di idonei programmi formativi;

TANTO PREMesso E CONSIDERATO

nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, al fine di regolare le modalità di collaborazione fra le Parti sottoscrittrici del presente Accordo,

TRA

il Dottor Angelo Borrelli, Capo del Dipartimento della Protezione Civile, di seguito indicato come "Dipartimento",

E

Il Dottore Forestale Sabrina Diamanti, Presidente pro tempore del Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, di seguito indicata come "CONAF";

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto.

Il Dipartimento e il CONAF, s'impegnano reciprocamente a collaborare nell'ambito di un programma di attività – predisposto dal CONAF e sottoposto all'approvazione del Dipartimento entro 60 gg dalla stipula del presente Accordo - volto ad approfondire tematiche di comune interesse in materia di protezione civile, con particolare riferimento a tutti gli aspetti relativi alle fasi di previsione e prevenzione, di gestione e superamento delle emergenze. S'impegnano, altresì, a garantire una funzione di coordinamento affinché tutte le iniziative, individuali e associative poste in essere dagli ordini e dalle federazioni afferenti al CONAF, si svolgano nella maniera più qualificata e coordinata possibile.

Art. 2 – Organizzazione.

Il Dipartimento e il CONAF si impegnano a collaborare per la promozione e l'organizzazione di convegni, corsi di formazione e iniziative informative ed editoriali sui temi della Protezione Civile. Il CONAF, nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, propone una specifica sezione dedicata alla formazione professionale per lo svolgimento di specifiche attività correlate all'oggetto del presente Accordo.

Art. 3 – Finalità.

Il presente accordo è ad incentivare forme di collaborazione tra il Dipartimento ed il CONAF per il raggiungimento degli obiettivi di comune interesse nel campo della previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali, in particolare in relazione alle competenze e peculiarità della professione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali declinate all'articolo 2 dell'Ordinamento professionale.

Il CONAF svolgerà attività di indirizzo e di coordinamento, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti iscritti al proprio sistema ordinistico eventualmente coinvolti in attività di protezione civile.

Il Dipartimento ed il CONAF si impegnano ad organizzare iniziative di formazione e aggiornamento sugli ambiti di rispettiva competenza, anche rivolte agli iscritti agli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, eventualmente avvalendosi di strutture e attrezzature messe a disposizione degli Ordini stessi.

Art. 4 – Attività.

Al verificarsi di eventi calamitosi che abbiano provocato danni al territorio, il Dipartimento può avvalersi della collaborazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali debitamente formati, disponibili a partecipare, su base volontaria, alle attività in emergenza e post-emergenza. Con successivo documento il Dipartimento e il CONAF definiranno d'intesa ambiti di attività e specifici percorsi formativi per l'impiego degli iscritti al sistema ordinistico, in accordo con le competenze professionali dei medesimi.

Art. 5 – Attività di formazione.

L'attività di formazione di cui al presente Accordo potrà essere espletata con cicli formativi articolati all'interno di una più ampia programmazione, o con singoli interventi mirati alla trattazione di specifiche tematiche. In ogni caso l'attività di docenza sarà a titolo gratuito: sia quella resa dal Dipartimento in favore dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, sia quella da loro svolta a beneficio dei dipendenti del Dipartimento.

Per quanto concerne l'organizzazione di convegni e incontri di studio, essi saranno organizzati secondo il calendario concordato, con la partecipazione di eventuali altre componenti del Sistema, e alla loro conclusione sarà possibile trarre spunto dalle argomentazioni svolte per la redazione di atti d'indirizzo o di linee guida.

È espressamente prevista la possibilità di tavoli tecnici che abbiano all'ordine del giorno tematiche di particolare rilievo, e il cui risultato potrà essere divulgato anche all'esterno con le modalità che si riterrà opportuno adottare, previo assenso dei partecipanti.

Art. 6 – Esercitazioni.

Il Dipartimento favorirà la partecipazione dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali ad esercitazioni di protezione civile.

Art. 7 – Modalità di attivazione.

I Dottori Agronomi e Dottori Forestali che abbiano dato la loro disponibilità alle attività previste di cui all'articolo 4 del presente protocollo, saranno inseriti in appositi elenchi tenuti dagli Ordini territorialmente competenti e comunicati per opportuna informazione al Dipartimento. I professionisti, in regola con l'attività formativa prevista dall'articolo 5 del presente protocollo, saranno iscritti negli elenchi sopradetti, che conterranno le loro generalità, i recapiti telefonici fissi e mobili, gli indirizzi di posta elettronica, al fine di consentirne la rapida attivazione in caso di emergenza.

I Dottori Agronomi e Dottori Forestali di cui all'articolo 4 del presente protocollo verranno attivati, previa richiesta del Dipartimento, dal CONAF, per il tramite del sistema ordinistico territoriale che riceverà dal Dipartimento stesso le indicazioni per garantirne l'operatività, in particolare in supporto ai centri di coordinamento attivati in caso di emergenze di protezione civile di rilevanza nazionale.

Art. 8 – Responsabilità, dispositivi di protezione individuale e sorveglianza sanitaria.

Le attività poste in essere dai professionisti, ai sensi del presente Accordo, sono rese su base volontaria e sotto la personale responsabilità dai professionisti quale contributo reso nell'interesse generale delle attività di protezione civile. I professionisti attivati dal CONAF per l'impiego in contesti emergenziali, devono assicurare la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione nonché l'effettuazione di misure di sorveglianza sanitaria, nella responsabilità dei medesimi in quanto lavoratori autonomi.

Art. 9 – Copertura assicurativa.

I Dottori Agronomi e Dottori Forestali, di volta in volta chiamati per le attività di supporto a seguito del presente Protocollo, provvedono alla stipula di una polizza assicurativa individuale per infortuni e per responsabilità civile, anche postuma, a copertura delle proprie responsabilità in riferimento allo svolgimento delle attività richieste. In assenza di tale polizza non potranno concorrere a dette attività.

Art. 10 – Durata, recesso e rinnovo.

Il presente protocollo ha durata di tre anni a decorrere dal giorno della sottoscrizione. Entrambe le parti si riservano il diritto di recedere unilateralmente, previo preavviso di tre mesi dalla scadenza, impegnandosi a completare le attività in corso di realizzazione. Il presente protocollo potrà essere rinnovato agli stessi patti e condizioni tramite dichiarazione espressa delle parti.



PROTEZIONE CIVILE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Art. 11 – Oneri finanziari

Le attività oggetto della presente convenzione sono rese dai Dottori Agronomi e Dottori Forestali a titolo gratuito.

Il protocollo non prevede oneri, a legislazione vigente, a carico del Dipartimento della protezione civile. In caso di attivazione in situazioni di emergenze, eventuali forme di contribuzione alle spese effettivamente sostenute dai professionisti verranno disciplinate con i provvedimenti ordinatori emanati per la gestione di dette emergenze

Art. 12 – Controversie.

Per le eventuali controversie le parti indicano come competente il foro di Roma.
È espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 13 – Normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale di settore e alle norme del Codice Civile.

Art. 14 – Registrazione.

Il presente atto redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt.5, 6, 39 e 40 del D.p.r.131 del 26.4.1986. Le spese della registrazione sono eventualmente a carico di chi la richiede.

Art. 15 – Pubblicità.

Il Dipartimento ed il CONAF, si impegnano ciascuno per la propria competenza, a promuovere l'informazione delle attività del presente protocollo e a promuovere altrettanti accordi di collaborazione fra le rispettive articolazioni regionali e/o omologhe strutture regionali.

Il presente atto sarà pubblicato sui siti internet del Dipartimento e del CONAF.

Roma 28 luglio 2020

Il Capo del Dipartimento
della protezione civile

Angelo Borrelli

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Nazionale
dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Sabrina Diamanti